CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

C.A.P. 87064 - PROVINCIA DI COSENZA

AGGIORNAMERNTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n° 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n° 405;
VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n° 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

I N V I T A

tutti i cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO.**
Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale o prelevandolo dal sito web del Comune e dovranno pervenire allo stesso Ufficio entro e non oltre il **31 luglio p.v.**

Dalla residenza municipale, li 02 aprile 2013

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

D.ssa R. Scialla – D.ssa E. Tarsia – Dr. E. S. Buda

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise
i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.